

COMUNE DI ERBE'

Provincia di Verona

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con delib. C.C. n° 61 del 26.11.1998

Modificato con delib. C.C. n° 8 del 23.03.1999

Modificato con delib. C.C. n° 5 del 28.02.2000

INDICE

Art. 1	Ambito e finalità del regolamento
Art. 2	Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione
Art. 3	Domanda di occupazione
Art. 4	Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione
Art. 5	Obblighi del concessionario
Art. 6	Decadenza ed estinzione della concessione
Art. 7	Modifica, sospensione e revoca della concessione
Art. 8	Rinnovo della concessione
Art. 9	Occupazioni d'urgenza
Art. 10	Commercio su aree pubbliche
Art. 11	Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Art. 12	Classificazione delle strade
Art. 13	Durata delle occupazioni
Art. 14	Modalità di applicazione del canone
Art. 15	Soggetto passivo
Art. 16	Agevolazioni
Art. 17	Esenzioni
Art. 18	Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Art. 19	Versamento del canone per le occupazioni temporanee
Art. 20	Riscossione coattiva
Art. 21	Sanzioni
Art. 22	Rimborsi
Art. 23	Disposizioni finali e transitorie

Allegato 1: Tariffe

Allegato 2: Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella I^a e II^a categoria, ai fini dell'applicazione della C.O.S.A.P.

Art. 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulla quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

4. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati dal Comune con apposita delibera della Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.
Sono considerate abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso il termine, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 3

Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve:

per l'occupazione temporanea almeno 5 giorni prima dell'occupazione

per l'occupazione permanente almeno 30 giorni prima dell'occupazione

presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in carta legale e contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché la generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

Art. 4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni.
3. L'atto di concessione, rilasciato dal responsabile dell'area amministrativa, deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 5

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di

occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese;

- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana, l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 6

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio o diverso del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 10 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 7

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal comune hanno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Art. 8

Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta, indicando anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone.
4. La domanda di proroga può essere sostituita dal solo versamento del canone relativo agli ulteriori giorni di occupazione previo accordo con gli uffici competenti.

Art. 9

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. in caso

negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 10

Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 30 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 50 metri.

Art. 11

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade;

b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito allegato al presente Regolamento e sono aggiornate, periodicamente con deliberazione da adottare

contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione; l'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

3. Le frazioni di tariffa sino a £. 50 sono arrotondate alle lire 100 inferiori e quelle oltre £. 50 sono arrotondate alle lire 100 superiori.

4. L'importo dei canoni fino a £. 500 è arrotondato alle lire 1.000 inferiori oltre £. 500 alle lire 1.000 superiori.

Art. 12

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n 2 categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

Art. 13

Durata delle occupazioni

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata, a giorno od a fasce orarie.

Art. 14

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

4. Le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:

a) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di £ 1.500 per utenza;

b) l'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore a £ 1.000.000. la medesima misura di canone annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

c) gli importi di cui alla lettera a) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

d) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno sul c/c postale intestato al Comune di Erbè servizio Tesoreria indicando come causale "Versamento COSAP art. 63 D. Lgs 446/1997";

5. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 15

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascun dei titolari dell'occupazione.

Art. 16

Agevolazioni

Per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è così ridotta:

a) per i primi 200 mq. eccedenti, del 90 per cento;

b) per le superfici eccedenti i 1.200 mq. e fino a 1.500 mq., del 90 per cento;

c) per le superfici eccedenti i 1.500 mq., del 90 per cento.

Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 65 per cento.

Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento.

Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

Art. 17

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicaps;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera C T.U. delle imposte sui redditi per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni pubblicitarie;
- e) le occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante organizzate da comitati o associazioni non aventi scopo di lucro situate nell'ambito del territorio comunale e per le ONLUS;
- f) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive o religiose.

Art. 18

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quelle dei rilasci della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato direttamente presso la Tesoreria Comunale o mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune, con la seguente causale: "COMUNE DI ERBE' - VERSAMENTO CANONE ANNUALE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE COSAP", con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E'ammesso la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a lire 500.000.

Art. 19

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 18, comma 4.
2. Se trattasi di concessione "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

Art. 20

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R. D. 14.4.1910, n. 639, ovvero attraverso la procedura di cui al D.P.R. n° 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato con il procedimento di cui al comma 1 è svolto dal Concessionario incaricato dalla gestione stessa del servizio.

3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente.

Art. 21

Occupazioni abusive - Sanzioni

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di constatazione (redatto dalla Polizia municipale) determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere:

a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione, e nella misura di cui al comma 2 del presente articolo;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo;

c) le sanzioni stabilite dell'articolo 20, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285.

2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta dall'occupazione abusiva nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata. Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume non inferiore a 30 giorni, salvo il potere dell'ente di accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

3. Qualora il contravventore non si avvale della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui alla lettera b) del comma 1 in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n° 689, all'irrogazione della sanzione provvede il funzionario responsabile o il concessionario.

4. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente ed a quelle richiamate alla lettera c) del comma 1. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando il diritto di regresso, sono obbligati in solido verso l'Ente:

a) al pagamento dell'indennità;

b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;

c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

Art. 22

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 23

Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999 e si ritiene abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.94 e successive modificazioni con le relative tariffe applicabili (C.C. n. 13/94) e la classificazione delle strade (C.C. n. 12/94) in quanto in contrasto con la normativa vigente.

2. L'accertamento e la riscossione della TOSAP, i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, continuando ad essere effettuati, anche dopo il 1° gennaio 1999, dal competente ufficio tributi o dal Concessionario.

3. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 1° gennaio 1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura prevista da questo regolamento.

ALLEGATO 1)**TARIFFE****PARTE I – OCCUPAZIONI PERMANENTI**

Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione autonoma.

Il canone è commisurato alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

N°	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE		TARIFFA PER CATEGORIA	
			I [^]	II [^]
1.	▪ Occupazione ordinaria del suolo comunale	Per mq. L.	34.000	12.580
2.	▪ Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico – (riduzione 65%)	per mq. L.	11.900	4.400
3.	▪ Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	per mq. L.	Esonero	
4.	▪ Passi carrabili:			
4.1	▪ Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata (riduzione obbligatoria al 50%)	per mq. L.	Esonero	
4.2	▪ Divieto di sosta indiscriminata imposta dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali – (riduzione al 10%)	per mq. L.	Esonero	
4.3	▪ Passi costruiti direttamente dal Comune: - superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera) - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%; (riduzione obbligatoria del 50%)	per mq. L.	Esonero	
4.4	▪ Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzati dal proprietario – (riduzione al 10%)	per mq. L.	Esonero	
4.5	▪ Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti – (riduzione al 30%)	Per mq. L.	Esonero	

5	▪ Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	Per mq. L.	34.000	12.580
6	▪ Distributori automatici di tabacchi (centro abitato)		L. 20.000	
6.1	▪ Distributori automatici di tabacchi (zona limitrofa)		L. 15.000	

PARTE II – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Il canone si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N°	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		I^	II^	
1.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Occupazione ordinaria del suolo comunale 	Per mq. L.	2.000	740
1.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico – (riduzione 65%) 	per mq. L.	700	260
1.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Occupazione effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante 	per mq. L.	2.000	740
1.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (Riduzione del 50%) 	per mq. L.	1.000	370
1.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (riduzione dell'80%) 	per mq. L.	400	150
1.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (riduzione del 30%) 	Per mq. L.	1.400	520
1.7	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (riduzione del 50%)	Per mq. L. per mq. L.	1.000	370
1.8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (riduzione della tariffa ordinaria dell'80%) 	Per mq. L.	400	150

PARTE III – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

1. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie, si applica il canone stabilito dal seguente allegato.

2. *Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:*

N°	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA	
		I [^]	II [^]
2.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Occupazione permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici esercizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi (tariffa forfettaria per i primi due anni di applicazione) con un importo minimo di £. 1.000.000, importo da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo al 31 dicembre dell'anno precedente 	L. 1.500 per Utente	L.1.500 per Utente
2.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari canone annuo 	L. 100.000	L. 37.000
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della tassa annua 	L. 20.000	L. 7.400

3. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

4. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

N°	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA	
		I^	II^
4.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni: - fino a 1 Km lineare - superiore al Km lineare 	<p>L. 10.000</p> <p>L. 15.000</p>	<p>L. 3.700</p> <p>L. 5.550</p>
4.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Occupazioni di cui al n. 5.1 di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: - del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: - fino a 1 Km lineare - superiore al Km lineare 	<p>L. 13.000</p> <p>L. 19.500</p>	<p>L. 4.810</p> <p>L. 7.210</p>
4.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180: - fino a 1 Km lineare - superiore al Km lineare 	<p>L. 15.000</p> <p>L. 22.500</p>	<p>L. 5.550</p> <p>L. 8.320</p>
4.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni: - fino a 1 Km lineare - superiore al Km lineare 	<p>L. 20.000</p> <p>L. 30.000</p>	<p>L. 7.400</p> <p>L. 11.100</p>

PARTE IV – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta il canone annuo secondo la seguente tariffa:

N°	LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA	
		I^	II^
A	- Centro abitato	L. 60.000	
B	- Zona limitrofa	L. 50.000	
C	- Sobborghi e zone periferiche	L. 30.000	

2. Il canone di cui al punto 1 è applicato ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.
3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. Il canone di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.
7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, compresi le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4 comunque utilizzati, sono soggetti al canone di cui alla parte I, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

ALLEGATO 2)

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA I^ CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA C.O.S.A.P.

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Parco	Capoluogo	Due Tioni
2	Area	Capoluogo	Erbedello

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA II^ CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA C.O.S.A.P.

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Via	Capoluogo	Boschetti
2	Via	Capoluogo	Boschi
3	Via	Capoluogo	Braida
4	Via	Capoluogo	Campagnola
5	Via	Capoluogo	Canesella
6	Via	Capoluogo	Canova
7	Via	Capoluogo	Carbonina
8	Via	Capoluogo	Casanova
9	Via	Capoluogo	Casottino
10	Via	Capoluogo	Castelletto
11	Via	Capoluogo	Centenara
12	Via	Capoluogo	Chiesa
13	Via	Capoluogo	Cortalta
14	Via	Capoluogo	Cortine
15	Via	Capoluogo	Bersagliere
16	Via	Capoluogo	Del Fante
17	Via	Capoluogo	Dell' Alpino
18	Via	Capoluogo	Fiorane
19	Via	Capoluogo	Fossa
20	Via	Capoluogo	F.lli Cairoli
21	Via	Capoluogo	Galeazzi Oreste
22	Via	Capoluogo	Ingorre

23	Via	Capoluogo	Madonna
24	Via	Capoluogo	G. Marconi
25	Via	Capoluogo	Molino
26	Via	Capoluogo	Aldo Moro
27	Via	Capoluogo	Castello
28	Vicolo	Capoluogo	Aldo Moro
29	Via	Capoluogo	Oltre Tione
30	Via	Capoluogo	Oni
31	Via	Capoluogo	Parecchie
32	Via	Capoluogo	Parti
33	Via	Capoluogo	Pioppa Santa
34	Via	Capoluogo	San Carlo
35	Via	Capoluogo	San Giuseppe
36	Via	Capoluogo	San Pietro
37	Via	Capoluogo	Valmala
38	Via	Capoluogo	Veronese don Giovanni
39	Via	Capoluogo	Roma
40	Viale	Capoluogo	G. Basilicà
41	Viale	Capoluogo	Europa
42	Via	Capoluogo	XX Settembre
43	Via	Capoluogo	XXV Aprile
44	Via	Capoluogo	Vittorio Emanuele
45	Piazza	Capoluogo	Garibaldi
46	Piazza	Capoluogo	Cavour